# Nuovi adempimenti: fatturazione elettronica alle PA e tra privati

**cosa cambierà dal 1° gennaio 2019**

Seminario di aggiornamento professionale

# La fattura elettronica

- Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

  è la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione

- Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze

  Primo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, individua nell'Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio (SdI), ne definisce i compiti, le responsabilità e individua nella Sogei SpA la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI

- Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche

  Secondo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, rappresenta il regolamento che definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)

# La fattura elettronica

- Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)

  è la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione

- Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze

  Primo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, individua nell'Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio (SdI), ne definisce i compiti, le responsabilità e individua nella Sogei SpA la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI

- Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche

  Secondo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, rappresenta il regolamento che definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)

# La fattura elettronica verso le PA

- Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (art 25)

  Il decreto anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le amministrazioni centrali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della legge n. 244 del 2007

- Decreto MEF del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2014, numero 146)

  Il decreto disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del D.lgs. numero 82 del 7 marzo 2005 (Codice amministrazione digitale). **Tra gli obblighi, la conservazione e l'assoluzione dell'imposta di bollo**

# La fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

# La fatturazione elettronica

La maggior parte dei vantaggi economici però non deriva da minori costi di stampa e spedizione ma dalla completa automazione e integrazione dei processi tra le parti.

Si genera così:

- Una riduzione e ottimizzazione dei costi (no data entry manuale, no errori registrazioni, no smarrimenti)
- Un ridotto rischio falsi e duplicazioni (riconciliazione automatica dei dati e processi autorizzativi con controlli sui dati fattura più efficienti)
- Una riduzione di errori nei pagamenti e riduzione dei tempi medi di pagamento.

# Caratteristiche della fattura PA

La Fattura PA è una fattura elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del DPR 633/72, ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, ai sensi di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

La Fattura Elettronica verso la PA ha le seguenti caratteristiche:

- il contenuto è rappresentato in un file XML (**eXtensible Markup Language**), secondo il formato della Fattura PA.
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo unico dell'ufficio destinatario della fattura.

# Il censimento delle PA

Le Pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono tenute ad inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall'art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000.

L'IPA provvede quindi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito **www.indicepa.gov.it**

Il codice univoco assegnato dall'IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione (art. 3, comma 2, del DM 3 aprile 2013, n. 55).

Per effetto del codice univoco il Sistema di interscambio è in grado di "inoltrare" correttamente la fattura alla PA destinataria.

# Il Sistema di Interscambio

## SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il sistema di interscambio – SDI – è un sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della fattura PA, effettuare tutti i controlli sui file trasmessi dai fornitori ed inoltrarle alle amministrazioni destinatarie.

# Il Sistema di Interscambio

## SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il sistema di interscambio (SDI) non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione della fatture.
Lo SDI effettua su ogni "Fattura Elettronica" tutti i controlli formali necessari per garantire il corretto inoltro al destinatario.

# Fattura PA – momento di emissione

La fatturazione elettronica si considera emessa nel momento in cui viene recapitata agli operatori dello SdI.

# Fattura PA – Notifiche

Dopo l'invio di una Fattura PA, le notifiche vengono inviate alla PEC che documentano lo stato del proprio documento contabile.

- **Fattura presa in carico dal Trasmittente**: Se viene utilizzato un intermediario per l'invio della fattura, verrà firmata digitalmente e successivamente inoltrata allo SdI

- **Fattura trasmessa a SdI**: La fattura è stata trasmessa al Sistema di Interscambio

# Fattura PA – Notifiche

- **Fattura per cui è stata ricevuta notifica da SdI**: Una volta che la fattura è presa in carico da Sdi riceveremo una serie di notifiche qui sintetizzate:

  - Ricevuta di consegna

  - Notifica di scarto

  - Notifica di mancata consegna

  - Notifica esito committente

  - Notifica di decorrenza termini

# Fattura PA – Notifiche

- **Ricevuta di consegna**: messaggio che lo SdI invia per certificare l'avvenuta consegna al destinatario del file Fattura PA.
- **Notifica di scarto**: messaggio che lo SdI invia nel caso in cui il file trasmesso non abbia superato i controlli previsti;

ESEMPI:

- Codice 00001: Nome file non valido
- Codice 00002: Nome file duplicato
- Codice 00423: Prezzo totale non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
- Codice 00311: Codice Destinatario inserito non valido.

# Fattura PA – Notifiche

- **Notifica di mancata consegna**: inviata quando lo SdI non riesce a consegnare il file alla Pubblica Amministrazione destinataria.

  Il Sistema di Interscambio provvede a contattare la Pubblica Amministrazione destinataria per segnalare il problema e per invitarla alla sua risoluzione. Nei successivi 10 giorni lo SdI proverà nuovamente l'inoltro del file Fattura PA.

- **Notifica esito committente:** è un **messaggio facoltativo** che il destinatario può inviare allo SdI per segnalare l'accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta.

  **EC01** - Fattura accettata

  **EC02** - Fattura rifiutata: La notifica riporterà la causa del rifiuto e il comportamento richiesto al fornitore per correggere l'errore, che potrà rinviare la fattura corretta con lo stesso **numero** e **data.**

  L'esito committente deve essere esplicitato entro **15 giorni** dalla Notifica della Ricevuta di Consegna.

# Fattura PA – Notifiche

# Fattura PA – Notifiche

**Notifica di decorrenza termini**: messaggio che lo SdI invia nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di **15 giorni** dalla data della ricevuta di consegna.

Con questa notifica lo SdI comunica al destinatario l'impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l'impossibilità di ricevere notifica di esito.

Nel caso in cui venga contestata la fattura dopo aver ricevuto la notifica di decorrenza termine è necessario emettere una **nota di credito** e una nuova fattura corretta.

# Fattura PA – Notifiche

**Dati sui file fattura destinati alla PA - maggio 2018**

I dati riportati nella seguente tabella si riferiscono al processo di inoltro delle fatture elettroniche destinate alle PA

| Totale file fattura presi in carico dal SdI | | 2.659.649 | |
|---|---|---|---|
| di cui | *inoltrati alla PA* | 2.658.215 | 99,95% |
| | *non ancora recapitati* | 0 | 0,00% |
| | *prodotta attestazione* | 1.434 | 0,05% |

***File fattura***

- ***presi in carico dal SdI:*** file fattura ricevuti e non scartati dal SdI
- ***inoltrati:*** file fattura recapitati alla PA per i quali il SdI ha prodotto la 'Ricevuta di consegna'.
- ***non ancora recapitati:*** file fattura che hanno superato i controlli da parte del SdI e sono in attesa, per non oltre 10 giorni, di essere recapitati. Se recapitati entro tale periodo i file fattura sono considerati inoltrati e il SdI produce una 'Ricevuta di consegna'; se non risulti possibile il loro recapito, il SdI produce una 'Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito'.
- ***prodotta attestazione:*** file fattura per i quali il SdI ha prodotto una 'Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito'.

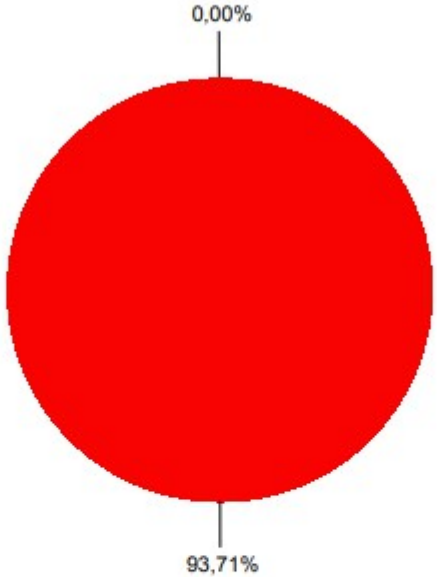


inoltrati alla PA
non ancora recapitati
prodottta attestazione

| Totale file fattura presi in carico dal SdI | Totale fatture | N. medio di fatture per file fattura |
|---|---|---|
| 2.659.649 | 2.659.711 | 1,00 |

# Fattura PA – Statistica errori

**Dati sui file fattura scartati destinati alle PA - maggio 2018**

I dati riportati nella seguente tabella i riferiscono alle tipologie di errore presenti nei file fattura scartati dal SdI e destinati alle Pubbliche Amministrazioni. Nella documentazione FatturaPA disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it sono indicate le regole per la corretta formazione del file fattura.

| File fattura | Numero | % sui file fattura ricevuti da SdI e destinati alla PA |
|---|---|---|
| *scartati destinati alle PA* | 176.975 | 6,10% |

| Codice errore | Tipologia errore | % sul numero di errori |
|---|---|---|
| 00404 | *Fattura duplicata* | 62,57% |
| 00311 | *1.1.4 CodiceDestinatario non valido* | 6,32% |
| 00200 | *File non conforme al formato* | 5,39% |
| 00400 | *2.2.1.14 Natura non presente a fronte di 2.2.1.12 AliquotaIVA pari a zero* | 3,51% |
| 00305 | *1.3.1.1.2 IdCodice non valido* | 3,49% |
| 00306 | *1.3.1.2 CodiceFiscale non valido* | 3,41% |
| 00002 | *Nome file duplicato* | 2,91% |
| 00107 | *Certificato non valido* | 2,66% |
| 00423 | *2.2.1.11 PrezzoTotale non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche* | 2,10% |
| 00422 | *2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche* | 2,06% |
| 9999 | *Altri motivi di errore* | 5,59% |

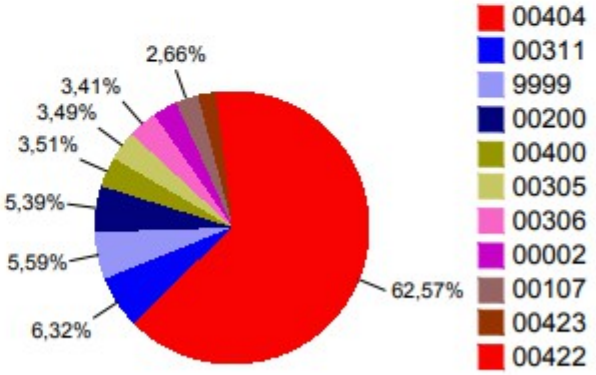

# Fattura elettronica tra privati

## cosa cambia dal 1° gennaio 2019

# Chi è esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica tra privati?

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

**ATTENZIONE**

Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche

# Chi deve emettere fattura elettronica

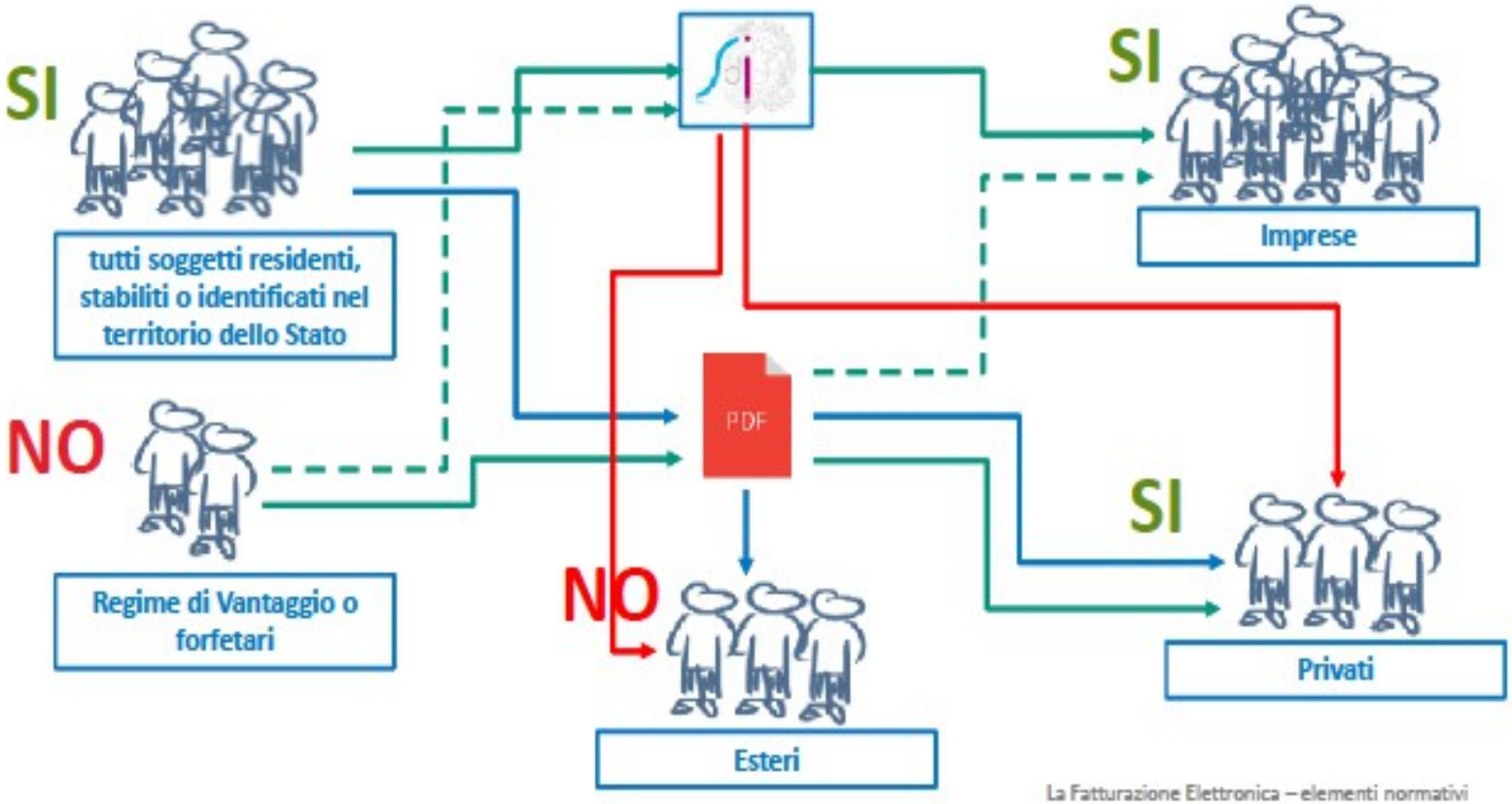

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale:
- sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business);
- sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

**Si stima la produzione annua di 1,3 miliardi di documenti digitali**

# Cos’è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone

2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

# Vantaggi della fattura elettronica

La fatturazione elettronica innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti.

Inoltre, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language), è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall'acquisizione manuale dei dati.

Infine, essendo certa la data di emissione e consegna della fattura (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI), si incrementa l'efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

## Vantaggi della fattura elettronica

Qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono in qualsiasi momento consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

## ATTENZIONE

Dopo il 1° gennaio 2019 se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera

## NON EMESSA

con le seguenti conseguenze:

- sanzioni (di cui all'art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore

- impossibilità di detrazione dell'Iva a carico del cliente.

# La fatturazione elettronica – come si procede

Come anticipato, le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), altrimenti sono considerate non emesse.
Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso al SdI, quest'ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all'indirizzo telematico presente nella fattura.
I tempi in cui il SdI effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al SdI in quel momento.

## QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FATTURA ELETTRONICA

- verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l'imponibile, l'aliquota e l'Iva

- verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria

## QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FATTURA ELETTRONICA

- verifica che sia inserito in fattura l'indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo «Codice Destinatario»

- verifica che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'Iva (ad esempio, se l'imponibile è 100 euro, l'aliquota è 22%, l'Iva sia di 22 euro).

- Verifica inoltre che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato (duplicato).

## ATTENZIONE

Per tutte le fatture elettroniche inviate a privati (altri operatori Iva o consumatori finali), il SdI accetta anche file non firmati digitalmente cosa NON possibile con la Fattura Pubblica Amministrazione.
Nel caso in cui, però, il file della fattura elettronica sia firmato digitalmente, il SdI esegue controlli sulla validità del certificato di firma.

# FATTURA ELETTRONICA NON CORRETTA: **LA RICEVUTA DI SCARTO**

Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il SdI "**scarta**" la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una **ricevuta di scarto** all'interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto.
La ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI alla medesima PEC o al medesimo canale telematico da cui ha ricevuto la fattura elettronica.

Se la fattura elettronica è stata scartata dal SdI occorrerà correggere l'errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta: al riguardo si consiglia di ricompilare la fattura con la **stessa data e numerazione** di quella scartata (per maggiori informazioni su questa tematica si rimanda alla circolare 13/E del 2 luglio 2018).

## FATTURA ELETTRONICA CORRETTA: **LA RICEVUTA DI CONSEGNA O LA RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA**

Se i controlli sopra descritti vanno a buon fine, il SdI recapita la fattura elettronica all'indirizzo telematico che legge nel file della fattura (campi "Codice Destinatario" e "PEC Destinatario") e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all'interno della quale sono indicate la data e l'ora esatta in cui è avvenuta la consegna.

Inoltre, un duplicato della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di "Consultazione  Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi". Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale della fattura.

# Codice destinatario

Codice Destinatario è composto da 7 caratteri, utilizzato solo per fatture elettroniche destinate ai soggetti privati.

Per i soggetti che invece intendano ricevere le fatture elettroniche attraverso il canale PEC, è previsto l'uso del codice destinatario standard '0000000' purché venga indicata la casella PEC di ricezione in fattura nel campo **Pec Destinatario**.

Quando viene emessa fattura nei confronti di C.F. (B2C) la PEC non sarà obbligatoria e dovrà essere riportato il codice standard "0000000".

# Codice destinatario

**ATTENZIONE**

Se il fornitore inserisce solo il valore “0000000” nel campo “Codice Destinatario”, il SdI non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest’ultimo in un’apposita area di consultazione riservata del sito dell’Agenzia. Quindi, **sarà importante** che il fornitore consegni al cliente una copia, anche su carta, ricordandogli che la **fattura originale è quella elettronica** e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

# Su quali canali avviene la consegna

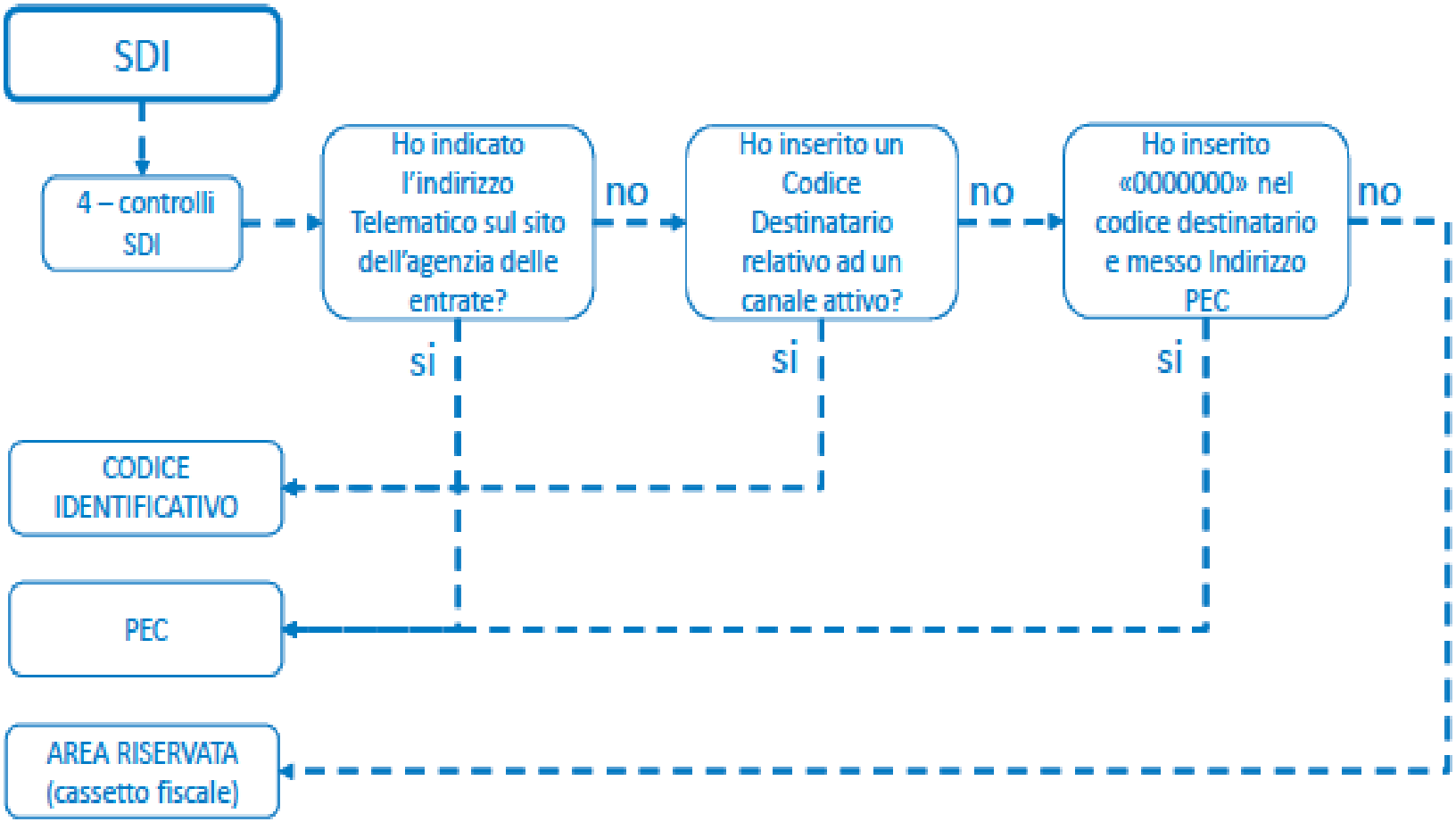

# La fatturazione elettronica servizi utili

Sono online dal 15 giugno due nuovi servizi per semplificare la procedura di fatturazione elettronica.

**Il primo** è la generazione di qr code (biglietto da visita digitale) con tutti i dati della partita Iva, pensato per agevolare la stesura e l'invio delle fatture elettroniche.

**Il secondo** è la registrazione dell'indirizzo telematico su cui ricevere i documenti, per avere un unico indirizzo a cui abbinare le e-fatture.

# Il qr code

| | |
|---|---|
| Nazionalità: | IT |
| Codice Fiscale: | DDSFRSTH67SD5MT |
| Partita Iva: | XXXXXXXXXXX |
| Denominazione: | FATTURA ELETTRONICA |
| Indirizzo: | VIA VIALE PIAZZA |
| Pec: | VIAXXXLEPIAZZA@PEC.IT |
| Codice Destinatario: | 0000000 |
| Data generazione QR-Code: | 12 giugno 2018 10:38:49 |

# Notifiche di scarto fattura B2B

**Dati sui file fattura scartati destinati ai privati - maggio 2018**

I dati riportati nella seguente tabella si riferiscono alle tipologie di errore presenti nei file fattura scartati dal SdI e destinati ai privati.

| File fattura | Numero | % sui file fattura ricevuti da SdI e destinata ai privati |
|---|---|---|
| *scartati destinati ai privati* | 3.799 | 7,47% |

| Codice errore | Tipologia errore | % sul numero errori |
|---|---|---|
| 00399 | *Codice Fiscale del CessionarioCommittente presente nell'anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a "999999" oppure di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> valorizzato a FPR12* | 28,15% |
| 00427 | *1.1.4 CodiceDestinatario di 7 caratteri a fronte di 1.1.3 FormatoTrasmissione con valore FPA12 o 1.1.4 CodiceDestinatario di 6 caratteri a fronte di 1.1.3 FormatoTrasmissione con valore FPR12* | 27,51% |
| 00311 | *1.1.4 CodiceDestinatario non valido* | 26,55% |
| 00404 | *Fattura duplicata* | 5,34% |
| 00200 | *File non conforme al formato* | 2,60% |
| 00400 | *2.2.1.14 Natura non presente a fronte di 2.2.1.12 AliquotaIVA pari a zero* | 2,14% |
| 00306 | *1.3.1.2 CodiceFiscale non valido* | 2,04% |
| 00305 | *1.3.1.1.2 IdCodice non valido* | 0,97% |
| 00423 | *2.2.1.11 PrezzoTotale non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche* | 0,94% |
| 9999 | *Altri motivi di errore* | 3,77% |

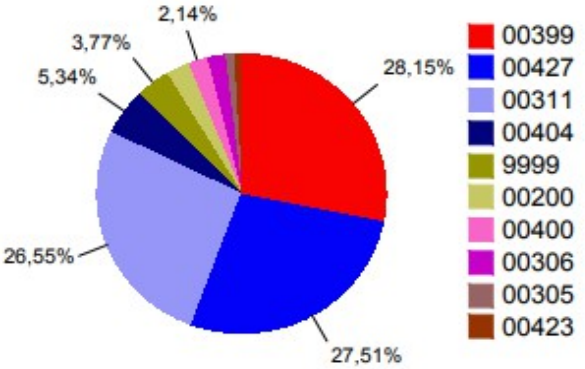

# Conservazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'emittente della fattura elettronica ne garantisce l'origine informatica e l'integrità del contenuto e procede con la diretta conservazione elettronica della fattura emessa.

# Conservazione delle fatture elettroniche

E’ comunque bene ricordare che la conservazione a norma del documento informatico fattura non è una facoltà ma un preciso obbligo e la mancata conservazione rappresenterebbe una violazione sia delle norme fiscali che di quelle civilistiche (basti pensare a quanto previsto dall’art. 2220 del C.c.).

Inoltre, la mancata conservazione delle fatture metterebbe a rischio anche la loro valida esibizione in giudizio potendo facilmente essere messa in discussione la loro autenticità.

# Obbligo di conservazione

Nel servizio di fatturazione elettronica che include anche la conservazione digitale a norma dei documenti presso un soggetto terzo (outsourcer), NON vi è più l'**obbligo** della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti.

Solo se detenute all'estero il contribuente dovrà riportare la variazione nei modelli di comunicazione "ComUnica" o "mod. AA7" o "mod. AA9", nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

# Obbligo di conservazione

## Termini di conservazione

- Inizialmente entro 15 giorni dall'emissione del documento
- DM GU 26 giugno 2014: entro i 3 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

# Fatturazione elettronica “B2B”: le sanzioni previste

E’ stata introdotta una sanzione in caso di mancato rispetto delle modalità di emissione delle fatture in formato strutturato XML e della veicolazione della stessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

L’emittente può essere soggetto all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6 del D.Lgs n. 471/1997 il quale prevede un pagamento variabile dal **90%** (min.) fino al **180%** (max.) dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o registrato in modo non adeguato.

# I controlli delle autorità

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari sono memorizzati su qualsiasi supporto, purchè siano:

- leggibili nel tempo
- in ordine cronologico e senza soluzione di continuità
- Presenza di funzioni di ricerca e di estrazione
- Controllo sull'osservanza della tempistica
- Acquisizione del manuale della conservazione obbligatorio
- Verifica tipologia dei documenti portati in conservazione
- Individuazione indici di ricerca per tipologie di documenti
- Verifica della conformità fra impronta inviata all'agenzia e quella riscontrata in sede di accesso
- Verifica sull'intervento del pubblico ufficiale
- Verifica sull'effettuazione delle comunicazioni prescritte per legge
- Verifica a campione sulla leggibilità dei documenti

# Moratoria iniziale

Niente sanzione per chi trasmette entro la liquidazione iva “art. 10 Decreto Legge 119/2018.

Nel primo semestre 2019 le FE potranno essere emesse entro il termine per l'esecuzione della liquidazione del periodo in cui è stata effettuata l'operazione, a condizione che l'iva relativa concorra alla liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione.
Nel caso in cui sia emessa entro il termine per l'effettuazione della liquidazione del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, la sanzione per omessa fatturazione è ridotta dell'80%.

# Alcune FAQ

## Incasso del professionista in data 10 gennaio:

Poiché siamo nel primo semestre 2019 la fattura immediata può essere emessa senza sanzione entro il 16 febbraio 2019, ma l'IVA relativa deve essere computata a debito nella liquidazione di gennaio (a regime “luglio 2019” la fattura dovrà essere emessa entro 10 giorni quindi, nel nostro caso entro il 20 gennaio).

Se la fattura viene emessa entro il 16 marzo, la sanzione per tardiva emissione sarà ridotta dell'80%.

# Alcune FAQ

Ricapitolando:

A regime, la fattura deve essere emessa e trasmessa al sistema di interscambio entro 10 giorni da quando il professionista ha avuto la disponibilità delle somme e deve concorrere alla liquidazione dell'iva del mese in cui è avvenuto l'incasso.

# Alcune FAQ

**Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?**

**Risposta**

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

# Alcune FAQ

**Ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per "le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione". Si chiede se i documenti quali la c.d. "fattura proforma" (o "avviso di parcella"), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo.**

**Risposta**

Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.

# Alcune FAQ

**Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?**

**Risposta**

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

# Alcune FAQ

**I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?**

**Risposta**

Come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.